

**Sent. 9/2014**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Composta dai Magistrati:

Claudio Galtieri	Presidente
Luisa Motolese	Consigliere relatore
Eugenio Musumeci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. 27678 del registro di segreteria promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di:

- B GIUSEPPE, nato a XXXXXXXXXXXX il 7 febbraio 1948 ed ivi residente in via G. Carducci n. 6, C.F.: BRVGPP48B07I409T;
- M CARLO, nato a XXXXXXXXXXXX il 13 luglio 1949, ed ivi residente in via Roma n. 52, C.F.: MNTCRL49L13I409E;
- V IVO ALFREDO, nato a Legnano (MI) il 29 aprile 1948, residente in XXXXXXXXXXXX in via G. Mazzini n. 4, C.F.: VLVVFR48D29E514E;
- R DANIELA MARIA, nata a XXXXXXXXXXXX il 17 giugno 1952 ed ivi residente in via A. De Gasperi n. 7, C.F.: RSSDLM52H57I409T;
- G VITO MARIA, nato a Viggiù (VA) il 6 novembre 1950, residente in XXXXXXXXXXXX, in via Piave n. 19/4, C.F.: GRFVMR50S06L876L;
- T LUCIANO, nato a Legnano (MI) il 22 agosto 1956, residente in XXXXXXXXXXXX, via Europa n. 10, C.F.: TRRLCN56M22E514J;

- R RITA GABRIELLA, nata a Rho (MI) il 27 agosto 1956, residente in Nerviano, via Piave n. 3, C.F.: RSSRGB56M67H264C;

- B SILVANO, nato a San Giorgio su Legnano (MI) il 2 luglio 1943, residente in Canegrate, via Magenta n. 32, C.F.: BGTSVN43L02H884V;

- A AMEDEO, nato a Stezzano (BG) il 16 agosto 1945, residente in Legnano, via Roma n. 76, C.F.:MDAMDA45M16I951T;

- M GIAMPAOLO, nato a Santa Vittoria in Matenano (FE) il 24 settembre 1945, residente in Saronno, via M. Bossi n. 27, C.F.: MNDGPL45P24I315L;

tutti rappresentati e difesi, ad eccezione di A e M, anche disgiuntamente fra loro, dagli avvocati Enrico Lambiase, Giancarlo T e Lorenzo Lamberti e con quest'ultimo domiciliati presso lo studio di Piazzale Cadorna, n. 4 in Milano;

per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di XXXXXXXXXXXX, della somma complessiva di €117.859,90, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio;

Visto il decreto presidenziale di fissazione della data di trattazione del presente giudizio;

Sentiti, dopo la relazione del giudice relatore, il PM nella persona del dr. Fabrizio Cerioni e l'avvocato Giancarlo T per i convenuti;

### **FATTO**

Il presente giudizio è sorto a seguito di una denuncia del 23 dicembre 2009 con la quale il Segretario Generale del Comune di XXXXXXXXXXXX ha trasmesso alla Procura regionale una segnalazione di danno erariale, riconducibile ad un procedura di "progressione verticale" ex art. 4 CCNL Enti Locali 31.3.1999, riguardante taluni dipendenti comunali.

L'istruttoria in conseguenza esperita dalla Procura medesima ha consentito di accertare quanto segue.

Con atto n. 56 dell'11 aprile 2006, avente ad oggetto "*Progetto valorizzazione risorse umane-attuazione*", la Giunta *pro-tempore* del Comune di XXXXXXXXXXXX, deliberava di

*“riconfermare la volontà dell’Amministrazione di procedere alla copertura dei posti riclassificati in categoria D/3 -riconoscimento giuridico- mediante accesso dall’interno (progressione verticale ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999), con decorrenza dal 1 gennaio 2006”*, dando atto che *“a progressioni verticali avvenute, tutti i posti che si renderanno vacanti saranno automaticamente e contestualmente soppressi”*, e, nello stesso tempo, *“incaricando la Responsabile dell’Area Amministrativa AA.GG., Responsabile del Personale, ad attivare e gestire la procedura finalizzata alla copertura dei posti suddetti”*. Con la citata delibera il Comune di XXXXXXXXXXXX ha permesso, ad avviso dell’attrice un “doppio salto” di qualifica, non consentito, in assenza di una effettiva procedura concorsuale aperta all’accesso esterno, così come richiesto dalla normativa primaria e secondaria allora vigente.

Nelle premesse della citata delibera, oltre a richiamare la precedente delibera giuntale n. 54 del 4 aprile 2006 (con cui l’ente faceva proprie le risultanze dei verbali della delegazione trattante, ad essa allegati), nonché, esplicitamente, il verbale di contrattazione del 3 novembre 2005, veniva evidenziata la necessità che il progetto perseguito, esplicitamente finalizzato al riconoscimento dell’inquadramento giuridico D3 ad alcune figure professionali, già collocate nella posizione D3 economica (cd progressione verticale), avvenisse nel rispetto delle procedure selettive disciplinate dall’art. 4 CCNL del 31.3.1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Nel contempo, veniva sottolineata la necessità di adeguamento della vigente pianta organica.

Sempre ad avviso dell’Inquirente il passaggio, con efficacia retroattiva (a partire, cioè, dal 1 gennaio 2006), dei 6 dipendenti interessati, già inquadrati nella posizione D1 giuridica (D3 economica), alla posizione D3 giuridica, comportante l’acquisizione di due qualifiche superiori, è avvenuta sulla base di una mera “convalida” del Nucleo di valutazione, il quale ha provveduto, in data 11 maggio 2006, a predisporre delle schede di valutazione, attestanti il raggiungimento di un punteggio superiore ai 50 punti (con l’eccezione dei sigg.ri Colombini Ferruccio e Corio Nadia).

In data 17 maggio 2006, il Responsabile dell’Area Amministrativa AA.GG., Sig.ra Rita R,

ha provveduto, dunque, ad assumere la determinazione n. 16, prevedente il riconoscimento del nuovo inquadramento giuridico.

Successivamente al riconoscimento della predetta qualifica superiore la Giunta comunale con efficacia dal 1° gennaio 2006, con la delibera n. 129 del 5 settembre 2006, ha disposto la modifica della pianta organica, a quella data ancora nell'assetto deliberato con la precedente delibera n. 110 del 19 luglio 2005, prevedendo i n. 6 nuovi posti di D3 giuridico.

L'operazione appena descritta ha consentito di imputare al bilancio dell'Ente (nell'ambito delle spese correnti, sotto la voce relativa alle spese per il personale), ai sensi dell'art. 14 CCNL 31.3.1999, il compenso corrisposto ai dipendenti in questione a seguito dell'acquisizione della superiore posizione giuridica D3, permettendo di liberare risorse, per eguale importo, all'interno del cd Fondo di produttività (finanziante il compenso già percepito dai medesimi per la posizione economica D3 ex art. 34 CCNL 22.1.2004); le risorse "liberate" dal fondo per la produttività venivano, infine, utilizzate per finanziare altri istituti (a cominciare dalle cd progressioni orizzontali), a vantaggio di altri dipendenti comunali, ma in parte anche di alcuni soggetti "riqualificati" (cui era riconosciuto il trattamento economico della qualifica superiore D4 o D5), così come analiticamente esposto dal Comune di XXXXXXXXXXXX nella nota del 16 giugno 2011 pervenuta alla Procura attrice il 24 giugno 2011.

La Procura ha messo in evidenza che la suddetta operazione era stata, sin dall'origine, progettata, allo scopo di "*creare spazi nelle disponibilità del fondo incentivante*", reperendo risorse per finanziare, a vantaggio di altri dipendenti, istituti che altrimenti non sarebbe stato possibile finanziare, così come risulta dalle note del 22 settembre 2005 e del 17 ottobre 2005 - quest'ultima indirizzata al Sindaco, avv. B - a firma del Sig. C (Responsabile degli Uffici di Supporto agli Organi di Direzione nonché componente del Nucleo di Valutazione).

Lo scopo sotteso all'operazione emergerebbe anche dal verbale di contrattazione decentrata del 28 febbraio 2006 (firmato, per la parte pubblica, dal Sig. C e dalla Sig.ra R), ove si parla

testualmente di “...selezioni verticali che permetteranno di liberare risorse utili nel fondo per l’attribuzione di incrementi economici per l’istituto delle progressioni orizzontali”

In data 18 novembre 2009, su espressa richiesta del Sindaco e dell’Assessore del Personale in carica a quella data, il Segretario Generale del Comune di XXXXXXXXXXXX ha predisposto una relazione, evidenziante molteplici profili di illegittimità connessi alla procedura di progressione verticale sopra descritta, in grado di generare una crescita non giustificata della spesa per il personale.

Le predette illegittimità venivano sostanzialmente ricondotte alla violazione delle disposizioni normative (DPCM 15 febbraio 2006), contrattuali (CCNL Enti Locali 31.3.1999) e regolamentari (Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con la delibera n. 209 del 28 novembre 2000, e s.m.i.) che regolavano la modifica delle dotazioni organiche, l’accesso agli impieghi dall’interno e dall’esterno, nonché le selezioni pubbliche.

Da ultimo, con delibera n. 109 del 12 ottobre 2010, la Giunta *pro-tempore* del Comune di XXXXXXXXXXXX, ha disposto, all’esito del procedimento all’uopo attivato, l’annullamento, in via di autotutela, della precedente deliberazione n. 56 dell’11 aprile 2006.

La predetta delibera di annullamento non è stata impugnata, come da comunicazione dell’Amministrazione in data 3 maggio 2011.

Ritenuti sussistenti, per quanto sopra esposto, i presupposti per l’affermazione di responsabilità amministrativa dei sig.ri B GIUSEPPE (Sindaco), M CARLO, V IVO ALFREDO, R DANIELA MARIA, G VITO MARIA, T LUCIANO (assessori), R RITA GABRIELLA (Responsabile dell’Area Affari Generali e Personale), B SILVANO e A AMEDEO (Componenti del nucleo di valutazione del personale) M GIAMPAOLO (Segretario comunale), l’organo requirente ha notificato a ciascuno dei soggetti nominati l’invito a dedurre ai sensi dell’art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19).

Perfezionatesi le notificazioni dell’invito a dedurre, sono pervenute le deduzioni degli

interessati.

Sono stati quindi sentiti dal Procuratore Regionale in audizione personale, a seguito di esplicita richiesta, l'ex Sindaco B ed i componenti del nucleo di valutazione, A e B, nonché, su invito dell'organo requirente medesimo, la dott.ssa Mara Nin, Segretario comunale che, con la nota del 23 dicembre 2009, aveva curato l'istruttoria del procedimento che ha condotto all'annullamento in autotutela della delibera n. 56/2006 e trasmesso la denuncia di danno erariale.

Le difese svolte dai soggetti invitati a dedurre, sia in sede di memorie di difesa, sia in sede di audizione personale, ad avviso della Procura attrice non hanno modificato la ricostruzione della vicenda, né hanno consentito di escludere i profili di responsabilità contestata, per cui è stato emesso atto di citazione, depositato nella Segreteria della Sezione in data 8 febbraio 2013.

Con memoria difensiva depositata in data 15 luglio 2013 i convenuti B, V, M, G, R, T e R, hanno contestato le accuse loro mosse. Nella suddetta comparsa sono stati ribaditi, ampliandoli, i concetti già espressi nelle deduzioni difensive.

La delibera n. 56/2006, secondo l'argomentazione difensiva, ha costituito espressione di una scelta discrezionale e come tale non sindacabile ex art. 1, comma 1 della legge n. 20/1994. Non vi è alcuna differenziazione retributiva all'interno della cat. D; è stata prevista solamente in sede di prima applicazione del CCNL e l'unitarietà e l'unicità della categoria esclude che possa sussistere una progressione verticale all'interno, da attuarsi con concorsi appositi (per l'accesso dall'esterno) e selezione (per l'accesso dall'interno), con la sola selezione rimessa al Nucleo di Valutazione. Questa interpretazione – è stato evidenziato – è propria di una parte della giurisprudenza amministrativa, (si cita, ad esempio, Tar Puglia n. 216/04).

Ad avviso della difesa e dall'esame della delibera si può rilevare come la giunta abbia disposto l'adeguamento della pianta organica, prevedendo la soppressione automatica dei posti divenuti vacanti.

E' stata poi eccepita la prescrizione, risalendo gli inviti a dedurre al 2011, mentre la delibera

da cui deriverebbe il danno è del 2006 e si cita comunque, al riguardo, la giurisprudenza secondo cui il termine decorre dall'adozione dell'atto anche quando i pagamenti si protraggono nel tempo. In ogni caso si sostiene la responsabilità degli altri soggetti coinvolti nel procedimento, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Segretario Comunale, i dirigenti tecnici, e si pongono in rilievo i vantaggi comunque conseguiti dall'Ente.

Tutto ciò premesso, si chiede in via principale il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto ed in subordine la dichiarazione di intervenuta prescrizione e, previa valutazione dell'utilità conseguita dall'Amministrazione, la riduzione dell'addebito.

Si sono costituiti personalmente, i convenuti A, in data 8 luglio 2013 e M in data 12 luglio 2013 e B, in data 24 luglio 2013.

Ambedue i primi hanno ribadito le considerazioni già rappresentate nelle deduzioni difensive, incentrate, per ciò che concerne le procedure selettive, sul rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. In particolare A ha evidenziato la mancanza di responsabilità dei componenti il Nucleo di valutazione, essendosi questo limitato al riconoscimento del nuovo inquadramento giuridico con procedure selettive deciso da altri, e affermando di aver svolto correttamente il proprio compito nel fissare obiettivi, indicatori e pesi sulla cui base sono stati poi valutati i concorrenti.

M ha riproposto l'eccezione di prescrizione, ha chiesto una integrazione del contraddittorio nei confronti degli attuali amministratori che hanno adottato la delibera n. 109 di annullamento della precedente delibera n. 56/06 in via di autotutela solamente nell'ottobre 2010, consentendo così l'erogazione dei pagamenti anche nel 2010, pur avendo attivato un procedimento di riesame dal 2009; in ogni caso la limitazione del danno ai soli primi cinque mesi del 2006 non risultando adeguatamente motivata la decorrenza retroattiva delle riclassificazioni.

B dopo aver escluso qualsiasi responsabilità del Nucleo di valutazione in merito alle trattative sindacali e alla deliberazione n. 56/2006, ha sostenuto l'assenza di danno e l'avvenuta

valutazione delle posizioni dei dipendenti interessati dal provvedimento in base a schede valutative correttamente predisposte.

Ha concluso quindi per la declaratoria dell'intervenuta prescrizione e, in subordine per il rigetto della domanda.

All'udienza pubblica le parti si sono riportate agli scritti depositati e la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

Il Collegio, prima di esaminare il merito, procede ad esaminare l'eccezione di prescrizione e la richiesta preliminare d'integrazione del contraddittorio proposta dai convenuti.

Si è visto nella parte in narrativa che tutti i convenuti hanno sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione, affermando che il dies a quo del termine prescrizionale, decorre dalla data di adozione della Deliberazione Giuntale n. 56/06 per cui il risarcimento del danno sarebbe prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 4, D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 2 della legge n. 20 /1994, in quanto l'invito a dedurre è stato notificato nel 2012.

Sul punto il Collegio osserva che le Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 5/07/QM, e quindi dopo le pronunzie richiamate dalle difese, richiamando la regola generale secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ha chiarito che quando il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un atto deliberativo unico, l'individuazione del dies a quo non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è sorto l'obbligo giuridico di pagare, bensì va effettuata con riferimento alle singole erogazioni che determinano il danno concreto ed attuale.

Considerato che la deliberazione n. 109 di annullamento della precedente delibera n. 56/06 è dell'ottobre 2010 e solo con essa sono cessate le erogazioni, l'azione quindi non è prescritta, ma debbono considerarsi prescritti i soli importi erogati in epoca anteriore al quinquennio riferibile all'invito a dedurre.

Anche la richiesta di integrazione di contraddittorio deve essere respinta.

Il Collegio, difatti, confermando una giurisprudenza consolidata, non ravvisa nella fattispecie all'esame la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario né l'impianto accusatorio e la documentazione allegata consentono di accomunare le posizioni dei precedenti amministratori con quelle degli amministratori attualmente in carica.

Si passa dunque ad esaminare il merito.

Come già esposto in narrativa nel 2009 la Giunta Comunale pro-tempore del Comune di XXXXXXXXXXXX ha disposto una serie di controlli e verifiche su deliberazioni assunte dai precedenti amministratori, in materia di personale, in particolare sulla delibera di giunta n. 56/06 avente ad oggetto "Progetto di valorizzazione risorse umane", riguardo alla quale nella relazione predisposta dalla Segretaria comunale sono poste in evidenza diverse illegittimità da cui derivano effetti dannosi.

Con riferimento a tale relazione, i profili censurati dall'Inquirente riguardano sostanzialmente il passaggio dalla categoria D1 alla categoria D3, che viene a configurare una progressione verticale, e il passaggio alla superiore posizione giuridica in assenza dei relativi posti in organico e di una vera e propria procedura selettiva.

L'importo del danno è stato quantificato in € 121.924,03 complessivi da addebitare per il 70% del danno contestato in parti uguali ai componenti della Giunta e cioè € 14.224,48 ciascuno a B, M, V, R, G e T.

Il 15% del danno pari a € 18.288,60, è stato addebitato alla signora R, e un ulteriore 10% pari a € 12.192,403 ai componenti del Nucleo di valutazione signori B ed A (la parte addebitata a C non risulta perseguibile per l'intervenuta scomparsa del medesimo). Il restante 5% dell'importo contestato pari a € 6.096,20, infine a M.

Il Collegio osserva che la procedura disposta per attuare la progressione verticale in argomento è avvenuta in violazione dell'art. 4 CCNL Enti Locali del 31.03.1999 che prevede, ove

ricorrano posti vacanti all'interno della dotazione organica, procedure selettive.

La progressione (“verticale” ai sensi dell’ art. 4 CCNL Enti Locali 31.3.1999) infatti è avvenuta nel mancato rispetto dei presupposti normativi ed ha consentito la “liberazione”, all’interno del Fondo di produttività, di risorse destinate a remunerare anche altri istituti, a beneficio di altri dipendenti comunali e di alcuni degli stessi riqualificati cui veniva riconosciuta, oltre al superiore inquadramento giuridico, un’ulteriore fascia economica.

Nel caso in esame la modifica della pianta organica, con la previsione dei n. 6 nuovi posti di D3 giuridico, è avvenuta, infatti, solo con delibera giuntale n. 129 del 5 settembre 2006, approvata successivamente alla delibera n. 56 dell’11 aprile 2006, ed alla convalida della riqualificazione del Nucleo di valutazione dell’11 maggio 2006, nonché alla determina dirigenziale n. 16 del 17 maggio 2006.

Con la delibera n. 56/2006, la Giunta comunale non ha provveduto a modificare l’assetto della pianta organica dell’ente delineata dalla delibera 209/2000 ma si è limitata a disporre la soppressione, con effetti differiti al termine della procedura di riqualificazione, dei posti vacanti (che, come evidenziato dalla tabella allegata alla stessa delibera, erano quelli di categoria C). Si condivide sul punto quanto rappresentato dalla Procura regionale che non corrisponde al vero, pertanto, quanto affermato nelle proprie deduzioni dai convenuti circa la previsione delle nuove posizioni funzionali già con la delibera n. 56/2006 .

L’art. 5, comma 7, del D.C.P.M. 15 febbraio 2006, con riguardo ai limiti concernenti la rideterminazione della dotazione organica e le assunzioni a tempo indeterminato, prevedeva, poi, che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (come XXXXXXXXXXXX) potessero procedere a nuove assunzioni nel limite del 25% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 2004-2006 (esclusa la mobilità). Per prevedere in pianta organica i posti di cui si discute almeno 24 dipendenti avrebbero dovuto cessare dal servizio.

Il passaggio di qualifica è avvenuto, inoltre, in mancanza di una effettiva procedura selettiva,

come prescritto, invece, dal richiamato art. 4 del CCNL Enti locali 31 marzo 1999 e dalle norme che regolano la materia dell'accesso al pubblico impiego, per garantire anche l'accesso ai concorrenti esterni.

Come evidenziato dall'Inquirente dopo che la delibera giunta n. 56/06, riconfermando la volontà espressa dall'Amministrazione in sede di contrattazione decentrata di riconoscimento dell'inquadramento giuridico D3 ai dipendenti già collocati in posizione economica D3 (vedasi, in particolare, i verbali del 17 ottobre 2005 e del 3 novembre 2005), ha disposto la "riclassificazione" dei posti interessati in cat. D3 giuridico, la relativa copertura è avvenuta sulla base della "convalida" ad opera del Nucleo di valutazione, quale risulta dalla sintetica nota 11 maggio 2006, comunque in violazione di quanto previsto dall'art. 28 Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune per la formazione della Commissione esaminatrice.

La progressione giuridica è stata riconosciuta a far data dal 1 gennaio 2006, nonostante la delibera giunta n. 56 sia datata 11 aprile 2006 e l'atto di "convalida" (a firma della responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali, sig. R, partecipante alla procedura) sia intervenuto solo il 17 maggio 2006.

Gli Amministratori in più occasioni hanno ribadito l'assenza di danno e l'utilità conseguita.

Come si evince da tutti gli atti di causa ed in particolare dalla denuncia della Segretaria Mara Nin e dalla delibera n. 109/10 il danno all'Ente invece sussiste ed è pari alla differenza tra il compenso spettante alla Cat. D1 e quella spettante alla Cat. D3 giuridica, legato alle maggiori somme indebitamente erogate ai dipendenti sotto forma di salario accessorio e degli oneri riflessi – CPDEL IRAP INAIL INADEL- attinte al Fondo di produttività di cui si è già detto, depurato dai costi ad esso afferenti in relazione ai compensi dei dipendenti promossi (per un costo complessivo, dal 2006 al 2010, di €121.924,03).

Il Collegio rileva inoltre che, quanto all'utilità conseguita in seguito alla valorizzazione del personale suddetto, solo in sede di audizione personale, come risulta dal relativo verbale, il sindaco

B si è soffermato specificamente su questo aspetto della valorizzazione del personale, limitandosi a rappresentare che tale progetto “ha permesso di recuperare la disponibilità del personale a svolgere, i compiti assegnati dall’Amministrazione e l’ultimazione della fase preliminare all’introduzione del controllo di gestione” senza fornire alcuna prova di questa aumentata produttività; quando invece risulta che gli impiegati promossi hanno continuato a svolgere esattamente le stesse mansioni che svolgevano in precedenza senza aggravio di funzioni e responsabilità.

Da quanto sopra esposto consegue ad avviso del Collegio la responsabilità degli Amministratori e del Segretario comunale per la vicenda in esame, ricorrendo tutti i presupposti per una affermazione di responsabilità: il danno, il rapporto di servizio, il nesso causale, la colpa grave.

In particolare, per quanto attiene al Sindaco B ed ai componenti della Giunta M, V, R, G e T, il carattere gravemente colposo del loro comportamento emerge in maniera evidente dalla stessa sequenza degli atti adottati, diretti inequivocabilmente – come emerge dalla nota-denuncia del Comune 23 dicembre 2009 n. 13675 e meglio da quelle successive 16 giugno 2011 n. 6191 e 24 giugno 2011 n. 4910 – a liberare somme dal fondo di produttività, ponendole a carico del bilancio, con conseguente maggior onere complessivo per l’Ente, ciò che del resto risulta anche dagli atti indicati dalla Procura regionale nell’atto di citazione (cfr. pagg. 4 e 5).

Anche il comportamento del Segretario comunale M è parimenti connotato da grave colpevolezza, in quanto, presente, tra l’altro, alla seduta dell’11 aprile 2006 nella quale è stata adottata la più volte richiamata deliberazione di Giunta n. 56, non risulta in alcun modo aver fatto rilevare le illegittimità della decisione in corso di adozione, ed il suo conseguente carattere dannoso, come invece sarebbe stato suo dovere, nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’Organo politico i cui contenuti sono delineati dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti.

Quanto alla sig.ra Rita R, il Collegio rileva che – come posto in rilievo nell’atto di citazione – non solo nella sua qualità di Responsabile dell’Area amministrativa ed AA.GG. ha espresso il parere di regolarità tecnica in ordine alla predetta delibera 56 del 2006 ed ha adottato

successivamente la determinazione 17 maggio 2006 n. 36, con cui è stata eseguita la delibera stessa, ma in precedenza in quanto componente della delegazione trattante di parte pubblica a più riprese aveva esaminato la questione della trasformazione in inquadramento giuridico dell'inquadramento economico D3. Anche nei suoi confronti, pertanto, il Collegio ritiene sussistente quella colpa grave che costituisce presupposto per l'affermazione della responsabilità.

Una diversa valutazione, a parere del Collegio, s'impone per ciò che concerne la posizione dei componenti del Nucleo di valutazione.

Ritiene il Collegio che i componenti del predetto Nucleo non abbiano alcuna responsabilità né in merito alla trattativa sindacale ed alla delibera giunta n .56/06 né riguardo alla scelta delle procedure selettive, decise da altri e non avendo neppure diritto e competenza per contestarle e non applicarle. Gli stessi, essendosi sostanzialmente limitati a prendere atto o, al massimo, ad avallare le scelte dell'Amministrazione, vanno conseguentemente assolti da ogni addebito, quantomeno per assenza della colpa grave.

L'esistenza di una serie di concause, come risultanti dalla documentazione in atti e come evidenziata anche da parte convenuta, quali l'appoggio e la condivisione al progetto di valorizzazione del personale da parte delle organizzazioni sindacali, l'assenza di rilievi da parte del Segretario Generale ed il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai relativi responsabili, l'interpretazione giurisprudenziale non sempre univoca in materia costituiscono, a parere del Collegio, fattori concausali tali da determinare l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito che viene pertanto quantificato in un diverso e minore importo pari a complessivi €90.000,00, (novantamila) già rivalutato, oltre gli interessi legali a partire dal deposito della presente sentenza al saldo e le spese di giudizio.

Nel procedere alla determinazione in concreto del danno da porre a carico dei convenuti nei cui confronti si afferma la responsabilità, il Collegio ritiene di porre l'80% a carico del Sindaco e dei componenti della Giunta, per un importo, quindi, di € 12.000,00, ciascuno e di porre a carico

del Segretario M e della sig.ra R il restante 20% in parti uguali, e, quindi per l'importo di € 9.000,00, ciascuno.

Le spese seguono la soccombenza nelle stesse percentuali.

Nei confronti di A e B, per i quali la domanda è respinta, non è luogo a provvedere sulle spese essendosi costituiti personalmente.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Lombardia

#### CONDANNA

-Giuseppe B, Carlo M, Ivo Alfredo V

Maria Daniela R, Vito Maria G, Luciano T, al pagamento ciascuno di una somma pari a € 12.000,00, (dodicimila);

-Giampaolo M e Rita Gabriella R al pagamento ciascuno, di una somma pari a € 9.000,00, (novemila), oltre interessi legali da calcolarsi dal saldo al deposito della presente sentenza.

#### RESPINGE

la domanda attrice nei confronti di Amedeo A e Silvano B da ogni addebito. Nulla per le spese nei loro confronti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parti uguali in

Così deciso a Milano il 18 settembre 2013.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Luisa Motolese

Claudio Galtieri

Depositata in Segreteria il 21.1.2014

Il Dirigente